



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Programmazione, Bilancio, Enti locali, Affari Istituzionali e Generali, Controlli, Personale)

NUOVE NORME DI CONTRASTO AL FENOMENO DELLE PERSONE SCOMPARSE

**Testo licenziato con modifiche dalla Commissione in sede referente ai sensi dell'art.
49 del Regolamento del Consiglio regionale del Veneto**

a seguito dell'assegnazione per l'istruttoria del
PROGETTO DI LEGGE STATALE N. 31
d'iniziativa dei consiglieri Maino, Bet, Cavinato, Cecchetto, Cestaro, Zecchinato, Bozza,
Cestari, Corsi, Favero, Giacomini, Piccinini, Sandonà, Vianello.

licenziato il **24.01.2024** nella seduta n. **126**
con la seguente votazione:

| | | Favorevoli | Contrari | Astenuti |
|-----------------------|-------|------------|----------|----------|
| Voti rappresentati | n. 36 | 33 | | 3 |
| Maggioranza richiesta | n. 19 | | | |

Relatore in Aula: la consigliera Silvia MAINO
Correlatore in Aula: la consigliera Chiara LUISETTO

NUOVE NORME DI CONTRASTO AL FENOMENO DELLE PERSONE SCOMPARSE

Relazione

Relatore: la consigliera Silvia MAINO

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, la morte presunta è un istituto giuridico in forza del quale un determinato soggetto, al ricorrere di specifiche condizioni, è ritenuto morto dall'ordinamento. La ratio sottesa che giustifica una simile disciplina sta tutta nel porre rimedio ad una situazione di incertezza e di temporaneità, causata dal perdurare della scomparsa di un individuo di cui non si hanno più notizie. Circostanza di per sé inconciliabile con quella certezza del diritto, imprescindibile caratteristica di qualsivoglia ordinamento giuridico moderno.

Disciplinato dall'articolo 58 del Codice civile, l'istituto della morte presunta si traduce in un particolare tipo di accertamento giurisdizionale al quale si ricorre quando sono trascorsi almeno dieci anni dal giorno in cui risale l'ultima notizia dell'assente, constatata l'impossibilità di ottenere la prova della morte naturale.

Con la dichiarazione di morte presunta si attua un mezzo di accertamento indiretto della morte di un soggetto, in cui il tribunale adito, corrispondente a quello del luogo dell'ultima residenza o dell'ultimo domicilio dello scomparso, ne attesta la morte con apposita sentenza a decorrere dal giorno in cui risalgono le ultime notizie. Detto altrimenti, una sentenza che dal punto di vista prettamente giuridico produce gli stessi effetti della morte biologica, ponendo quindi rimedio all'indeterminatezza e alla precarietà di tutte quelle circostanze giuridiche connesse alla persona scomparsa.

Tuttavia, l'obbligo di far trascorre almeno 10 anni per ricorrere a questo tipo di accertamento giudiziale, appare oramai un termine eccessivamente dilatatorio e gravoso per gli stessi familiari dello scomparso i quali, oltre a dover sopportare le sofferenze, il dolore e la tragedia umana della perdita di un proprio caro, sono chiamati a gestire ed in un certo senso a subire gli effetti di una situazione di precarietà, attinente la sfera giuridica della persona scomparsa. Basti pensare, a mero titolo esemplificativo, alle conseguenze riguardanti il sistema giuridico della previdenza sociale, ovvero sia il determinarsi di una condizione di povertà degli effetti del trattamento pensionistico riconosciuto in caso di morte presunta proprio a favore dei familiari dei superstiti.

Ragion per cui, ridurre il termine da 10 a 5 anni sembra ad oggi essere una scelta necessaria nonché doverosa per far cessare quanto prima quell'ambiguità e quell'indeterminatezza, che caratterizza gli effetti civilistici riconducibili alla sparizione; un termine senz'altro più adatto alle esigenze di tutti coloro che si trovano ad affrontare la scomparsa e i disagi ad essa connessi.

Proprio perché l'incertezza della sorte della persona scomparsa può essere altresì causa di gravi traumi psicologici, la questione delle sparizioni assume un'importanza ancora maggiore, stante l'impatto devastante e duraturo su famiglie ed intere comunità. Si consideri infatti che solamente nell'anno 2022, secondo i dati tratti dal Sistema di Indagine (S.d.I.) del Centro Elaborazione Dati del Ministero dell'Interno, le denunce di scomparsa ammontano a 24.369, in aumento del 26,46% se confrontate alle 19.269 dell'anno precedente, con una media di 67 denunce al giorno rispetto alle 53

del 2021. Numeri che dimostrano la dimensione di un fenomeno di grave allarme sociale, che oramai non può che definirsi preoccupante.

Constatata dunque la portata e la complessità del problema, oltre a ridurre il termine per la dichiarazione di morte presunta (articolo 1), con questo progetto di legge statale di iniziativa regionale si intende altresì introdurre nell'articolo 1 della legge 14 novembre 2012, n. 203 "Disposizioni per la ricerca delle persone scomparse" un comma che istituisca presso il Ministero dell'Interno un fondo di solidarietà a beneficio dei familiari degli scomparsi, quale misura di supporto, ad esempio, per le attività di assistenza medico-psicologica ovvero per il rimborso delle spese legali eventualmente sostenute (articolo 2). Viene inoltre introdotta, nel medesimo articolo 1 della legge n. 203/2012, la possibilità di promuovere collaborazioni con le associazioni più rappresentative a livella nazionale che si occupano delle problematiche riconducibili alla scomparsa di persone.

Per le medesime finalità è disciplinata la modifica dell'articolo 24 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, che estende anche ai parenti entro il secondo grado delle persone scomparse l'applicazione dell'istituto della "cessione dei riposi e delle ferie" (articolo 3).

Infine, si è ritenuto opportuno modificare il comma 1 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 87/2016 recante le disposizioni di attuazione della Banca dati nazionale del DNA, disponendo che non sia più soggetta a discrezione l'acquisizione degli elementi informativi della persona scomparsa per l'ottenimento del profilo del DNA. Con l'occasione è stata predisposta anche la modifica del comma 9 dell'articolo 6, per estendere in modo esplicito l'analisi dei resti cadaverici qualora non riconducibili a fattispecie di reato (articolo 4).

Il testo è, infine, corredato di norma finanziaria (articolo 5).

Nella seduta del 24 gennaio 2024 la Prima Commissione ha apportato una modifica all'articolo 3, finalizzata a puntualizzare che la cessione dei riposi e delle ferie è estesa (come detto) ai parenti entro il secondo grado delle persone scomparse, mentre nella versione iniziale dell'articolo era estesa ai familiari; ha inoltre riformulato la norma finanziaria, indicando la quantificazione annua del fondo istituito dall'articolo 2 e modificando il riferimento al vigente triennio del bilancio pluriennale.

Nella medesima seduta la Commissione ha concluso i propri lavori in ordine al provvedimento, approvandolo a maggioranza.

Hanno espresso voto favorevole i rappresentanti dei gruppi consiliari Zaia Presidente (Cavinato, Cestaro con delega Gerolimetto, Giacomini, Sandonà, Vianello), Liga Veneta per Salvini Premier (Cestari, Corsi, Favero,), Forza Italia-Berlusconi-Autonomia per il Veneto (Bozza), Veneta Autonomia (Piccinini); si è astenuta la rappresentante del gruppo consiliare Partito Democratico Veneto (Luisetto).

NUOVE NORME DI CONTRASTO AL FENOMENO DELLE PERSONE SCOMPARSE

Art. 1 - Modifica dell'articolo 58 del Codice civile.

1. Al comma 1 dell'articolo 58 del Codice civile, la parola “dieci” è sostituita dalla seguente: “cinque”.

Art. 2 - Modifica dell'articolo 1 della legge 14 novembre 2012, n. 203 “Disposizioni per la ricerca delle persone scomparse”.

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 1 della legge 14 novembre 2012 n. 203, sono aggiunti i seguenti:

“6 bis. Al fine di sostenere iniziative di supporto a favore dei familiari della persona scomparsa tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il rimborso delle spese legali ovvero l'attività di assistenza medico-psicologica, presso il Ministero dell'interno è istituito il Fondo di solidarietà per le famiglie delle persone scomparse con una dotazione pari a 2 milioni di euro annui. La dotazione del Fondo può essere ulteriormente incrementata da parte di soggetti o enti privati.

6 ter. Con decreto del Ministero dell'interno sono individuate le modalità e i criteri per il riparto delle risorse del Fondo di cui al comma 6 bis.

6 quater. Per le medesime finalità di cui al comma 6 bis, il Ministero dell'interno promuove la collaborazione con le associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale, che si occupano delle problematiche riconducibili alla scomparsa delle persone.”.

Art. 3 - Modifica dell'articolo 24 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 24 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 151, è aggiunto il seguente:

“1 bis. Ai sensi di quanto disposto al comma 1, i lavoratori possono altresì cedere a titolo gratuito i riposi e le ferie da loro maturati ai lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro, parenti entro il secondo grado di persone scomparse”.

Art. 4 - Modifica dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2016, n. 87 “Regolamento recante disposizioni di attuazione della legge 30 giugno 2009, n. 85, concernente l'istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 85 del 2009”.

1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2016, n. 87, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole “, ove ritenuto necessario,” sono soppresse;
- b) al comma 9 dopo le parole “resti cadaverici non identificati” sono aggiunte le seguenti: “, compresi quelli non riconducibili a fattispecie di reato”.

Art. 5 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 2.000.000,00 annui a decorrere dall'anno 2024, si fa fronte con le risorse allocate nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo lo stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2024, 2025 e 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

INDICE

| | |
|---|---|
| Art. 1 - Modifica dell'articolo 58 del Codice civile. | 3 |
| Art. 2 - Modifica dell'articolo 1 della legge 14 novembre 2012, n. 203 "Disposizioni per la ricerca delle persone scomparse". | 3 |
| Art. 3 - Modifica dell'articolo 24 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 "Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183"..... | 3 |
| Art. 4 - Modifica dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2016, n. 87 "Regolamento recante disposizioni di attuazione della legge 30 giugno 2009, n. 85, concernente l'istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 85 del 2009"..... | 3 |
| Art. 5 - Norma finanziaria. | 4 |